

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DLGS 50/2016 E
SS.MM.II. CON UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO A
SUPPORTO STRATEGICO E TECNICO-OPERATIVO PER LE
PROCEDURE DI APPALTO INDETTE DA ACQUA NOVARA

COMMITTENTE:

- Acqua Novara. VCO S.p.A. – Ing. Ezio Nini
- Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA
- C.F. e P.IVA 02078000037

Società incaricata:

- Martino & Partners srl
- Sede legale: via di Porta Pinciana 6. 00187 Roma
- C.F. e P.IVA: 13354151006
- Iscritta alla CCIAA di ROMA

Tra la Committente e la società incaricata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CIG ACCORDO QUADRO: 92699962B3 - CONTRATTO N.2022/24 .

Premesso

1. che il Committente, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento diretto, in regime di Accordo Quadro, dei servizi di supporto strategico e tecnico Operativo;
2. b) che la società incaricata ha espressamente manifestato la volontà di

impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, alle condizioni e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

d) che la società incaricata dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni da effettuare e per la formulazione dell'offerta;

e) che la società incaricata ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante;

ART. 1.- Affidamento dell'incarico

ACQUA NOVARA. VCO S.p.A. affida alla Società Martino & Partners s.r.l. l'incarico per supporto di tipo strategico e tecnico-operativo per le procedure di appalto, come dettagliato nel documento Allegato 1 (Preventivo). In particolare, fermo rimanendo quanto sarà puntualmente specificato nei singoli contratti attuativi, si fa riferimento allo svolgimento dei seguenti servizi specialistici:

1. Supporto strategico, con quotazione a corpo:

- a) Analisi della domanda /fabbisogno;
- b) Analisi dell'offerta;
- c) Elaborazione strategia di gara;
- d) Documenti di gara, pubblicazione, gestione procedura e stipula

2. Supporto operativo, con quotazione a misura:

- a) Predisposizione della piattaforma di e-procurement per il lancio delle gare;

b) Caricamento della GUUE in piattaforma;

c) Personalizzazione di documenti da inviare agli operatori economici (quali a titolo esemplificativo: lettere di invito, sedute pubbliche, comunicazioni di aggiudicazione/esclusione ecc);

d) Gestione generale delle attività operative connesse alla piattaforma. (caricamento documenti, allineamento piattaforma, supporto nelle sedute di gara);

e) Supporto per avvio controlli ex art. 80 e per relativa verifica;

f) Trasmissioni delle comunicazioni ANAC sulle singole iniziative di gara;

g) Ogni altra attività operativa non ricompresa nella quotazione a corpo.

Il dettaglio delle attività è riportato in Allegato 1.

L'incarico è affidato tramite lo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro ad un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del Codice.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Committente nei confronti della società incaricata, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi, relativa alla prestazione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro;

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, fermo rimanendo il massimale complessivo, i singoli *contratti attuativi* saranno definiti ed approvati una volta individuate puntualmente le specifiche attività/progetti e relative tempistiche, secondo le modalità di cui al successivo articolo 2, attraverso la predisposizione di uno

specifico preventivo da parte della società, tenendo in considerazione le quotazioni a corpo e misura indicate in Allegato 1, per l'approvazione formale del Committente.

ART. 2.Modalità di espletamento dell'incarico

La Società incaricata dovrà svolgere l'incarico di volta in volta individuato mediante l'emissione del Contratto Attuativo sotto le direttive di ACQUA NOVARA, VCO S.p.A., dalla quale riceverà istruzioni e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'erogazione della consulenza.

In particolare ACQUA NOVARA, VCO S.p.A. invia di volta in volta una specifica "richiesta di prestazione", anche via mail, nella quale vengono di norma esplicitati:

- Tipologia di prestazione;
- la richiesta della quotazione delle prestazioni " a misura" o " a corpo" sulla base della tipologia di supporto strategico e/o tecnico operativo;
- il termine massimo di esecuzione, con indicazione dell'eventuale grado d'urgenza, compatibilmente con le tempistiche di rilascio degli interventi a corpo dettagliate in Allegato 1;
- il valore di spesa ipotizzato per la specifica prestazione (eventuale), tenuto conto delle tariffe indicate in allegato 1

La società incaricata riscontra alla richiesta, sempre via mail, redigendo un contratto attuativo nella forma di un "ordinativo di prestazione" con indicazione almeno di:

- dettaglio dei servizi e delle prestazioni da eseguire;
- piano specifico di attività, con evidenza delle eventuali singole

fasi/tempi di rilascio intermedio di documenti richiesti;

- il mix di risorse dedicate, con la quantificazione delle giornate (se a misura) e relativo importo conseguente, in base alle tariffe per prestazioni a misura, ovvero l'importo complessivo previsto, in caso di prestazioni a corpo. Per le prestazioni a corpo, la società potrà proporre, in funzione della complessità o urgenza degli interventi, eventuali scostamenti delle quotazioni, nel limite di tolleranza massimo di aumento del 20%.

ACQUA NOVARA. VCO S.p.A. attraverso il responsabile richiedente, vista ed approva formalmente l'ordinativo di prestazione, riscontrando alla società Incaricata, via mail o pec, ed inserendo eventuali ulteriori informazioni aggiuntive quale il capitolo di spesa, il CIG derivato ecc...

All'interno del periodo di validità dell'Accordo Quadro potranno essere attivati un numero indefinito di contratti attuativi/ordinativi di prestazione, in relazione al fabbisogno e nei limiti della copertura finanziaria.

I contratti attuativi (ordinativi di prestazione) saranno quindi emessi fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa previsto dall'accordo quadro, andando a ridurre il residuo dell'Accordo Quadro fino ad esaurimento dello stesso.

ACQUA NOVARA. VCO S.p.A. effettuerà tutti i controlli del caso su ogni fase di evoluzione delle prestazioni richieste, attraverso l'attività di controllo del RUP. Mediante l'invio di comunicazioni scritte e verbali, legate all'analisi e al controllo del prodotto rassegnato, ACQUA NOVARA. VCO S.p.A. farà predisporre tutti gli aggiornamenti e/o correzioni del caso affinché la

consulenza sia ritenuta esaustiva.

ART. 3.- Tempi di esecuzione

In funzione delle tipologie di attività richiesta, la consegna della documentazione dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche indicate nell'Allegato 1, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

La durata dell'Accordo Quadro è fissata in 12 mesi dalla sottoscrizione.

Oltre a quanto riportato in Allegato 1, le durate di ciascun progetto/iniziativa individuati nei contratti esecutivi, in funzione della complessità ed urgenza, verranno concordate di volta in volta con il Committente.

ART. 4.- Compatibilità per l'espletamento dell'incarico

L'incarico sarà espletato dalle figure professionali indicate nell'Allegato 1,

- Andrea Martino; responsabile contratto e possibile referente per le specifiche gare; profilo senior.
- Laura Carpineti; responsabile team e possibile referente per le specifiche gare; profilo senior.
- Un ulteriore consulente senior, a tempo parziale; nel caso di particolari specializzazioni richieste giuridiche e/o tecniche.
- Due consulenti junior, a tempo parziale; team di lavoro operativo.

Il consulente senior ed i due consulenti Junior saranno individuati di volta in volta dalla Società incaricata ed approvati dalla Committente.

Ciascun membro del gruppo di lavoro incaricato dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento degli specifici contratti esecutivi che saranno emessi durante il periodo di validità ed efficacia del Presente Accordo Quadro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di

appalti pubblici.

ART. 5.- Importo massimo dell'Accordo Quadro e corrispettivi

L'importo complessivo dell'Accordo non vincolante per l'espletamento degli incarichi di cui all'Art. 1 con tutte le prestazioni accessorie comprensivo di ogni altra attività necessaria ammonta ad euro 138.000,00 € (diconsi euro centotrentottomila/00) ed I.V.A. esclusa.

I corrispettivi per le prestazioni a corpo sono indicati come segue:

- 10.000 €, per la redazione della strategia di gara, inclusiva dell'analisi domanda e analisi offerta;
- 7.000 €, per la redazione della strategia e dell'analisi della domanda o, alternativamente, dell'analisi dell'offerta;
- 4.000 €, per la sola strategia di gara, senza analisi domanda e analisi offerta;
- Redazione di documentazione di gara:
 - ✓ Appalto Integrato: 8.000,00 €
 - ✓ Gara Lavori; Offerta economicamente più vantaggiosa: 7.000,00 €
 - ✓ Gara Lavori; minor prezzo: 5.000,00 €
 - ✓ Gara Beni e servizi; Offerta economicamente più vantaggiosa: 5.000,00 €
 - ✓ Gara Beni e servizi; minor prezzo 4.000,00 €.

I corrispettivi per le prestazioni a misura sono pari a

- Junior: €/giorno in remoto 450 €;
- Junior: €/giorno in presenza 550 €;

- Senior : €/giorno 800 € (pro quota per il tempo dedicato, ove necessario).

Tutti i corrispettivi si intendono al netto di IVA.

Trattandosi di prestazione intellettuale l'importo per gli oneri della sicurezza è pari a 0,00 €.

La società incaricata potrà emettere regolare fattura alla consegna della documentazione richiesta per le prestazioni a corpo, ovvero mensilmente a consuntivo delle prestazioni a misura.

ART. 6. – Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dell'onorario sarà effettuato in seguito all'emissione della fattura a 60 giorni F.M.D.F. + 15 gg. previa verifica della regolarità contributiva.

Commentato [LC1]: Nel nostro preventivo abbiamo indicato 30

ART. 7.– Prestazioni professionali, fasi e tempi di esecuzione

La società Incaricata si impegna a far fronte all'incarico usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

La società incaricata rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico. In particolare, la società incaricata si impegna a:

h) mantenere riservati e confidenziali i dati, le informazioni o comunque i fatti relativi alla Committente, alla sua organizzazione ed al suo know-how dei quali potrà venire comunque a conoscenza, ed a non utilizzare tale know-how per scopi diversi da quelli direttamente collegati allo svolgimento degli incarichi di cui al presente disciplinare;

i) i dati di cui la società incaricata verrà a conoscenza nell'espletamento

del presente incarico e gli elaborati dello stesso redatti o messi a punto sono considerati riservati e di conseguenza la società incaricata si impegna a non divulgarli e comunque a non renderne noto il contenuto a terzi;

j) i documenti e gli elaborati e qualunque altro tipo di materiale predisposto ai sensi del presente incarico sono e resteranno di esclusiva proprietà di ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

La società incaricata si impegna a non svolgere per conto proprio o di terzi nell'ambito di un rapporto di natura autonoma o subordinata, attività in diretta concorrenza con quelle svolte a favore di ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

ART. 8. – Interruzione dell'incarico

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È facoltà della Committente revocare l'incarico quando la società incaricata sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato della Società incaricata, proceda alla revoca dell'incarico, alla Società incaricata, spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui compensi maturati, fermo restando il diritto della Società incaricata al risarcimento di eventuali danni.

ART. 9. – Proprietà degli elaborati

Fermo restando il diritto d'autore e la tutela della proprietà intellettuale a favore

della società incaricata, gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso alla società incaricata, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dalla Società incaricata possa essere sollevata eccezione di sorta purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite alla società incaricata medesima.

ART. 10. – Clausola di riservatezza

La società incaricata sarà tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

ART. 11. – Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Novara (NO).

Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

ART. 12. – Spese

Tutte le spese necessarie per la redazione di quanto previsto all'Art.1 sono a completo ed esclusivo carico della Società incaricata.

ART. 13. – Effetti del disciplinare e registrazione

Il presente disciplinare verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico della società Incaricata, e l'IVA è a carico del Committente.

Per quanto non è previsto nel presente disciplinare, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile in materia di prestazioni d'opera intellettuale oltre alle ulteriori Leggi Speciali in materia.

ART. 14. – Informativa Privacy

I dati personali della Società incaricata saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto secondo l'informativa di cui ha preso cognizione.

Il presente disciplinare, composto da n.15 articoli, su n. 7 pagine, viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.

Novara, li

ART. 15. – Allegati

- Allegato n. 1 – Preventivo
- Allegato n. 2 - Richiesta di prestazione
- Allegato n. 3 – Ordinativo di prestazione

MARTINO & PARTNERS SRL

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Il legale rappresentante

Il Direttore Generale

Il dott. Andrea Martino

Dott. Ing. Ezio Nini